

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/Cf (2001/2002)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Cons. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma l'8 aprile 2002, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

- 1. RECLAMO DELL'A.C.CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000**
- 2. RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000**
- 3. RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D'AGRI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000**

La Corte federale, pronunciando sui reclami come in epigrafe proposti dall'A.C. Confindustria di Potenza, dalla S.C. F.S.T. Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) e dallo Sporting Villa d'Agri di Villa d'Agri (Potenza), così decide:

- dichiara l'invalidità dell'Assemblea Regionale Ordinaria delle Società del Comitato Regionale Basilicata tenutasi il 5 novembre 2000;
- ordina la restituzione delle tasse versate.

.....

4. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFERIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA' ESTERE

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale di interpretazione della norma in epigrafe riportata, esprime l'avviso che il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero possa tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001.

.....

5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

Tarantino Salvatore, Comella Salvatore Gonano Mauro, Siciliano Luigi, Castelvecchio Alessio, Padi Roberto, Pinelli Domenico, Catanzaro Antonio, Liguoro Vincenzo, Puleo Andrea, Pastore Pietro, Sacchi Massimo, Carlo Vincenzo, Salvagnin Massimo, Turazza David:

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

6. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 33 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 DELLE STESSE N.O.I.F.

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente federale, esprime l'avviso che, per i "Giovani " cui è attribuita la qualifica di "Giovane di Serie", al compimento del 14° anno di età, si applica il disposto dell'art. 96 delle N.O.I.F..

.....

7. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL'ART. 18 COMMA 1 DELLO STESSO STATUTO

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente federale, ritiene, in relazione alle particolari circostanze rappresentate, che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo possa essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002.

.....

8. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

Moroni Lorenzo, Vaccaro Antonio, Puzzi Egidio,
Pavoni Sandro, Elia Michele, Marazita Daniele,
Bruno Vincenzo, Cavassa Daniele, Pignotta Andrea,
Castaldo Michelangelo, Sonnino Alessandro, Cimino
Antonio, Pietrongari Silvano, Cannistra Antonino e
Stella Santi:

**sfavorevole in quanto la Corte non
ha ritenuto sussistenti i presupposti-
idonei per la concessione dell'invocato
beneficio.**

* * * * *

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 9 aprile 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro